

PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI  
REVISIONE LEGALE DEI CONTI AI SENSI DEGLI ART. 13 E 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27  
GENNAIO 2010, N. 39

Ai signori Azionisti della società Unidata S.p.A. Società Benefit

L'Assemblea di Unidata S.p.A. Società Benefit ("Unidata" ovvero la "Società") in data 14 aprile 2023 sarà chiamata a deliberare l'avvio del progetto di ammissione a quotazione delle azioni ordinarie di Unidata sul mercato Euronext Milan – Segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con conseguente esclusione dalla quotazione delle azioni ordinarie dalle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

In conseguenza di ciò, una volta che le azioni ordinarie di Unidata saranno ammesse su Euronext Milan – Segmento STAR, la Società diverrà Ente di Interesse Pubblico ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. a), del D.lgs. n. 39/2010 (il "Decreto"); con l'ottenimento di tale qualifica sorge in capo alla Società l'obbligo, ai sensi dall'art. 17 del Decreto medesimo, di conferire l'incarico di revisione legale per un periodo di nove esercizi.

Ai sensi di legge, il conferimento da parte dell'Assemblea degli azionisti del nuovo incarico di revisione legale dei conti ai sensi del Decreto deve avvenire previa sottoposizione alla stessa di una proposta motivata da parte del Collegio Sindacale.

Tenuto conto di quanto precede e premesso che;

- ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.lgs., 27 gennaio 2010, n. 39, "*...l'Assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico*";
- Unidata SpA ha incaricato dell'attività di revisione legale la società EY per il periodo 2022–2024;
- La Consob, con Comunicazione n. 0098233 del 23–12–2014 avente ad oggetto: Chiarimenti sulle Comunicazioni Consob n.0023665 e n.0057066 interpretative dell'art.17, comma 1, del d.lgs. n. 39/2010, ha fornito un primo orientamento interpretativo dell'art. 17 del D.Lgs. n. 39/2010, laddove al comma 1 prescrive che "*L'incarico di revisione legale ha la durata di nove esercizi per le società di revisione e di sette esercizi per i revisori legali. Esso non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.*"
- In particolare, l'interpretazione ha riguardato la valenza dei precedenti incarichi svolti da una società di revisione – anche nel vigore della pregressa disciplina codicistica in materia di revisione contabile oltre che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 – ai fini della valutazione della possibilità che a quest'ultima fosse conferito dal medesimo soggetto, nel frattempo entrato a far parte della categoria degli enti di interesse pubblico (EIP) a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 39/2010 o a seguito di un mutamento del suo *status* (es., da Emittente non quotato a Emittente quotato), un incarico novennale, ai sensi degli articoli 14 e 16 del medesimo D.Lgs. n. 39/2010.

- Con tale ultima Comunicazione è stato chiarito che nelle situazioni in cui un soggetto assume lo *status* di EIP, al fine di non imporre un avvicendamento del revisore proprio nel momento particolarmente delicato in cui l'ente è chiamato anche ad adempiere a nuovi obblighi informativi, possa procedersi (sulla base di una libera determinazione delle due parti contraenti, revisore ed ente), anziché al conferimento di un nuovo incarico, ad una trasformazione del rapporto in essere da un incarico ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010 ad un incarico ai sensi dell'art. 17 del medesimo decreto, prolungandone conseguentemente la durata da triennale a novennale e spostando l'applicabilità della disciplina del "*cooling off*", di cui al primo comma dell'art. 17, alla scadenza dell'incarico così trasformato.
- In data 03.09.2014 sono stati pubblicati sul sito della Commissione Europea due documenti contenenti chiarimenti interpretativi di merito.
- I chiarimenti forniti dai servizi della Commissione Europea in merito alla decorrenza del calcolo della durata di un incarico di revisione per un ente che diventa EIP, sanciscono il principio che gli incarichi di revisione svolti dallo stesso revisore nei confronti dell'ente prima dell'acquisizione dello *status* di EIP non hanno rilevanza: il conteggio della durata massima dell'incarico inizia quindi a decorrere dal momento dell'acquisizione di tale *status*.
- Si ritiene che tale principio possa essere "trasposto" anche in ambito nazionale, al fine di non creare disparità di trattamento per le sole società operanti in Italia, attraverso un'interpretazione dell'art. 17 del D.Lgs. n. 39 del 2010 in linea con i chiarimenti forniti in sede comunitaria. Pertanto, non deve più considerarsi applicabile il punto 2.2 della Comunicazione n. 0057066 del 07.07.2014, dove, come sopra richiamato, si raccomandava alle società che acquisiscono lo *status* di EIP, di procedere ad una "trasformazione" dell'incarico triennale precedentemente conferito in un incarico novennale ai sensi dell'art.17, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010.
- Al momento dell'acquisizione dello *status* di EIP, è quindi possibile conferire, anche allo stesso revisore, un nuovo incarico di revisione di durata novennale ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010.
- in data 4 aprile 2023 è pervenuta, al Collegio Sindacale l'offerta per i servizi di revisione legale per il novennio 2023–2031 presentata da EY SpA

#### Considerato che

- l'offerta in parola è stata rilasciata il 4 aprile 2023 da EY Spa, soggetto iscritto nel registro di cui all'art. 7 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- l'offerta oggetto di analisi contiene l'esplicito impegno del soggetto proponente a verificare l'insorgere delle situazioni disciplinate dagli artt. 10 ("*Indipendenza e obiettività*") del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- ai fini della verifica e del costante monitoraggio dell'insussistenza di cause di incompatibilità che possano compromettere l'incarico di revisione legale, EY SpA ha trasmesso l'elenco dei nominativi dei propri soci/associati nonché dei componenti dell'organo amministrativo, ha invitato la società conferente l'incarico di revisione legale dei conti a comunicare tempestivamente ogni variazione della struttura della compagine societaria propria e delle

società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo e ha assunto l'impegno a monitorare eventuali minacce alla loro indipendenza che possano sorgere durante l'incarico;

- per gli esercizi compresi nell'incarico l'oggetto della proposta, formulata in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (il "Decreto"), del Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, e della Comunicazione CONSOB n. 3556 del 18 aprile 1996 è:
  - la revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato per ciascuno dei nove esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2031, della Unidata S.p.A. (di seguito anche "Società" o "Cliente"), ai sensi dell'articolo 14 comma 1, lettera a) del Decreto;
  - l'attività di verifica nel corso dell'esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, ai sensi dell'articolo 14 comma 1, lettera b) del Decreto;
  - la verifica della conformità del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, compresi nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione Europea del 17 dicembre 2018, ai sensi del comma 1.2 dell'art. 154-ter D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  - la verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione, e di alcune specifiche informazioni riportate nella relazione sul governo societario e sugli aspetti proprietari, con il bilancio d'esercizio e con il bilancio consolidato e sulla loro conformità alle norme di legge, nonché le attività volte al rilascio della dichiarazione circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione e in alcune specifiche informazioni riportate nella relazione sul governo societario e sugli aspetti proprietari, ai sensi dall'articolo 14 comma 2, lettera e) del Decreto
  - La durata dell'incarico è di nove esercizi.

Formano inoltre oggetto della proposta:

- le attività volte alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali in base all'articolo 1, comma 5, primo periodo, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 come modificato dall'articolo 1, comma 94, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
- la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato per ciascuno dei nove periodi infrannuali con chiusura dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2031.

- La revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato farà riferimento al prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, al prospetto del conto economico, al prospetto del conto economico complessivo, al prospetto delle variazioni del patrimonio netto, al rendiconto finanziario e alle note illustrative al bilancio predisposti secondo gli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea (di seguito anche "IFRS").
- La revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato farà riferimento all'International Accounting Standard n. 34, secondo quanto previsto dall'articolo 154-ter comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUIF).
- La revisione del bilancio d'esercizio e di quello consolidato della Società comporterà anche la revisione dei bilanci delle società controllate e collegate ovvero di eventuali documenti ed informazioni trasmesse dalle società controllate alla Capogruppo ai fini del consolidamento.
- La definizione del piano di revisione è stata effettuata sulla base dell'importanza relativa che ciascuna partecipata riveste ai fini della revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della Unidata S.p.A..
- Le attività volte al rilascio dell'attestazione, attraverso apposita relazione distinta da quella di cui all'art. 14 del Decreto, circa la conformità delle informazioni contenute nella "dichiarazione consolidata di carattere non finanziario" ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 254/2016 saranno oggetto di proposta separata.

I tempi e gli onorari stimati per ciascun esercizio per lo svolgimento dell'incarico sono complessivamente i seguenti:

<b>INCARICO</b>	<b>ORE</b>	<b>ONORARI (Euro)</b>
Revisione contabile del bilancio d'esercizio	460	38.000
Revisione contabile del bilancio consolidato	120	10.000
Attività di verifica della regolare tenuta della contabilità sociale.	43	3.500
Giudizio di coerenza della relazione sulla gestione, e di alcune specifiche informazioni riportate nella relazione sul governo societario e sugli aspetti proprietari, e di conformità alle norme di legge, e rilascio della dichiarazione circa l'eventuale identificazione di errori significativi.	30	2.500
Attività di verifica finalizzate alla sottoscrizione delle Dichiarazioni Fiscali.	12	1.000
Revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato.	245	20.000

INCARICO	ORE	ONORARI (Euro)
Procedure di verifica della conformità del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione Europea del 17 dicembre 2018	182	15.000
<b>Totali</b>	<b>1.092</b>	<b>90.000</b>

Ai corrispettivi sopra indicati verranno aggiunti i rimborsi per le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, quali le spese per la permanenza fuori sede ed i trasferimenti, nella stessa misura in cui sono sostenute, le spese accessorie relative alla tecnologia (connettività, infrastrutture IT, banche dati, software, ecc.) ed ai servizi di segreteria e comunicazione nella misura complessiva forfettaria del 8%, il contributo di vigilanza a favore della CONSOB (ove applicabile) e l'IVA.

Eventuali attività aggiuntive che, alla luce di mutamenti del quadro normativo o delle regole contabili applicabili (es.: nuovi principi contabili od interpretazioni), la Società di Revisione fosse chiamata a svolgere, anche in relazione ad operazioni straordinarie cui partecipasse Unidata (quali ad esempio: aumenti di capitale, fusioni e scissioni, recesso dei soci, distribuzione di acconti sui dividendi, ecc.) od in relazione ad ulteriori adempimenti previsti da normative specifiche, o di altri pareri, relazioni e attestazioni che potrebbero essere richieste alla società in quanto incaricata della revisione contabile, non sono comprese nei corrispettivi sopra indicati e saranno oggetto di volta in volta di integrazione del presente incarico.

Tanto premesso e considerato, il Collegio Sindacale di Unidata Spa Società Benefit, all'unanimità:

In esito all'analisi dei profili professionali e organizzativi, trattandosi di società di elevato profilo qualitativo e *standing* internazionale, avendo verificato anche che le modalità di svolgimento della revisione illustrate nelle dichiarazioni di disponibilità, le ore e le risorse professionali all'uopo previste, risultano adeguate in relazione all'ampiezza e alla complessità dell'incarico;

tenuto altresì conto che la società di revisione EY Spa ha ricevuto l'incarico, tutt'ora in corso, per la revisione legale dei conti di Unidata Spa per il periodo 2022-2024;

considerato che la Consob, con la comunicazione di cui in premessa, ha evidenziato come nel caso in cui un soggetto assuma lo *status* di EIP (passaggio da non quotato a quotato), *al fine di non imporre un avvicendamento del revisore proprio nel momento particolarmente delicato in cui l'ente è chiamato anche ad adempiere a nuovi obblighi informativi*, possa procedersi (sulla base di una libera determinazione delle due parti contraenti, revisore ed ente), anziché al conferimento di un nuovo incarico, ad una trasformazione del rapporto in essere da un incarico ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010 prolungandone conseguentemente la durata da triennale a novennale;

preso atto che la Commissione Europea in merito alla decorrenza del calcolo della durata di un incarico di revisione per un ente che diventa EIP, ha sancito il principio che gli incarichi di revisione svolti dallo stesso revisore nei confronti dell'ente prima dell'acquisizione dello *status* di EIP non hanno rilevanza e che, di conseguenza, *"Al momento dell'acquisizione dello status di EIP, è quindi*

*possibile conferire, anche allo stesso revisore, un nuovo incarico di revisione di durata novennale ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2010."*

## PROPONE

all'Assemblea degli azionisti di Unidata S.p.A. Società Benefit di conferire l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2023-2031 - con efficacia subordinata e a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Unidata S.p.A. su Euronext Milan - Segmento STAR - alla società EY S.p.A., responsabile della revisione il Dottor Andrea Eronidi, in conformità all'offerta dalla stessa formulata il 4 aprile 2023 che, in esito alle procedure di verifica sopra esposte, è risultata idonea ed è stata ritenuta in linea con le esigenze di Unidata S.p.A. e del gruppo ad essa facente capo, in particolare tenendo conto della conoscenza della Società che EY S.p.A. ha maturato nel tempo a seguito degli incarichi rivestiti in qualità di revisore legale dei conti della Società.

Roma, 6 aprile 2023

Il Presidente del Collegio Sindacale

Pierluigi Scibetta

